

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 8: Protezione dei dati e gestione dei dati
Sezione 1: Obbligo del segreto, comunicazione dei dati e diritto di informazione
Art. 82 Obbligo del segreto

OLL 1

Art. 82

Articolo 82

Obbligo del segreto

(art. 44 LL)

¹ L'obbligo del segreto giusta l'articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge sul lavoro, i membri della Commissione federale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.

² Se si ricorre a periti e a ispettori specializzati, questi vanno resi attenti per scritto al loro obbligo di segreto nei confronti di terzi.

Nel presente articolo si precisa quali autorità e persone sono soggette all'obbligo del segreto. È inoltre stabilito che i terzi ai quali si ricorre vanno in-

formati sull'importanza di rispettare l'obbligo del segreto (v. commento dell'art. 44 LL).